



di Arch. Marenco A. & Arch. Sirito C. VIA I MAGGIO 5-1 – VADO LIGURE SV – TEL. E FAX 019882071
e:mail studiodiagramma@libero.it - cell. 340 0739149 – P. IVA 01406340099

ISTITUTO	
INDIRIZZO	
COMUNE	
PROVINCIA	
Recapito tel.	
DIRIGENTE/DATORE DI LAVORO	
RSPP	
RLS	
MC	
PLESSO	
INDIRIZZO	
COMUNE	
PROVINCIA	
Recapito tel, PLESSO	

Registro Controlli

art. 6 comma 2 - DPR 151/11

**CONTROLLI, VERIFICHE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI SISTEMI E
DISPOSITIVI**

Emissione documento (RSPP/consulente)	
Approvazione (Dirigente/datore di lavoro)	
Firma:	

Responsabile di plesso	
Firma:	
Responsabile gestione registro	
Firma:	
Data istituzione registro	____/____/____

1. Premessa

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio (d'ora in poi definiti genericamente "gruppi") necessitano di una corretta gestione ai fini manutentivi.

Per gestione s'intende l'insieme delle operazioni, a carico della/e ditta/e manutentrici degli impianti antincendio e degli addetti designati alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso d'incendio dei suddetti sistemi ecc..

Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata, da parte del Dirigente, ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

Il presente Registro Antincendio contiene l'elenco dei controlli che periodicamente devono essere attuati sugli impianti antincendio presenti nella Sede; il suo utilizzo può contribuire a garantire il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza della Sede stessa.

Il presente registro vuole essere quindi un sussidio nella gestione dei luoghi di lavoro sotto il profilo della sicurezza antincendio. Gli effetti di tale attività ricadono in modo diretto sulla tutela della popolazione aziendale e delle altre persone che accedono ai luoghi di lavoro a qualsiasi titolo (fornitori, visitatori, utenti, ecc.).

Il registro deve essere tenuto aggiornato e deve essere compilato in ogni sua parte.

Si compone, essenzialmente:

- di una sezione anagrafica riportante i dati significativi della Sede;
- delle indicazioni relative alla scelta del personale (interno ed esterno) incaricato dei controlli;
- delle modalità inerenti gli interventi previsti per ogni gruppo (sistema, attrezzatura, impianto antincendio);
- delle schede degli interventi previsti per ogni gruppo (sistema, attrezzatura, impianto antincendio);
- del cronologico degli interventi effettuati distinti per gruppo (sistema, attrezzatura, impianto antincendio);
- della documentazione inerente la formazione e le esercitazioni antincendio.
- Il registro è costituito da schede precompilate (da completare a cura dei responsabili delle attività incaricati dal Dirigente delegato dal Datore di Lavoro) e deve essere integrato anche con l'inserimento dei verbali e dei rapporti di verifica redatti a cura delle ditte manutentrici.

2. Riferimenti normativi

Il Registro Antincendio è istituito obbligatoriamente per tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, quale importante strumento di lavoro per il monitoraggio della sicurezza antincendio.

Principale riferimento normativo inerenti la sicurezza antincendio ed in particolare i controlli e gli interventi:
DM 10/03/98

Articolo 3 – Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

- a) ridurre la probabilità d'insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
- b) realizzare le vie e le uscite di emergenza per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III del DM 10/03/98;
- c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure d'intervento. in conformità ai criteri di cui all'allegato IV del DM 10/03/98;
- d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V del DM 10/03/98;
- e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI del DM 10/03/98;
- f) fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui rischi d'incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII del DM 10/03/98.

2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 29/07/82 n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettera a), e) ed f).

Articolo 4 – Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

D. Lgs. 81/08 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/07 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

... omissis

Articolo 46 – Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, d'incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 08/03/06 n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2. misure precauzionali di esercizio;

3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4. criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10/03/98.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del D. Lgs. 08/03/06 n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del D. Lgs. 08/03/06 n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Oltre alle norme più generali (quali quelle emanate con il DPR 37/98 - abrogato dal DPR 151/11 - e completate con il DM 10/03/98) che già richiedono l'effettuazione di un dettagliato programma di sorveglianza, manutenzione e revisione, si può fare riferimento, per alcune modalità e procedure di controllo, alle norme UNI, UNI-EN, UNI-ENISO, CEI, che rappresentano le norme di buona tecnica, ossia la cosiddetta "regola d'arte", e che individuano, impianto per impianto, i controlli da effettuare con riferimento ad eventuali richieste normative specifiche ed alle periodicità (obbligatorie quando esplicitamente consigliate o, più comunemente, attuate negli altri casi). In assenza di norme specifiche, si può fare ricorso alle istruzioni dei costruttori o degli installatori.

DPR 151/11 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del DL 31/05/10 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/10 n. 122)

... omissis

Art. 6. Obblighi connessi con l'esercizio delle attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del D. Lgs. 09/04/08 n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili delle attività.

Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Si noti che al punto 2 dell'art. 6 del DPR 151/11 viene nominato il "Registro dei controlli", sul quale il responsabile delle attività deve annotare tutto quanto richiesto, a garanzia e verifica del controllo sullo stato di mantenimento dei sistemi, dispositivi, ecc.

Il modo in cui deve essere realizzato tale registro dei controlli è lasciato alla libera scelta di ognuno ed esistono diverse soluzioni che possono essere adottate, in quanto non è tanto importante la forma quanto la sostanza e cioè il raggiungimento dell'obiettivo che pone il sopracitato decreto.

Anche per questo motivo, il registro degli adempimenti antincendio, con le relative schede riportanti le verifiche ed i controlli, costituisce un capitolo importante della procedura antincendio, in quanto un corretto sistema di controlli è la condizione fondamentale per garantire la perfetta efficienza del sistema antincendio così come originariamente progettato, realizzato e collaudato.

Naturalmente l'esecuzione di verifiche più dettagliate o frequenti, rispetto ai controlli minimi stabiliti dalla norma, può essere un mezzo di limitazione del rischio per casi di impianti vetusti o in reparti con problematiche o rischi particolari.

3. Definizioni

Per rendere univoca l'interpretazione di alcuni termini utilizzati nel registro antincendio, vengono riportate le definizioni di riferimento, che l'allegato VI al DM 10/03/98 e le norme UNI, attribuiscono ai seguenti termini:

SORVEGLIANZA:

Trattasi di controllo visivo atto a verificare, con frequenza variabile (vedi tabella 1) che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. (DM 10/03/98) - (da affidare agli addetti antincendio)

CONTROLLO:

Trattasi dell'insieme delle operazioni tese a verificare, con frequenza almeno semestrale, la completa e corretta condizione di funzionalità delle attrezzature e degli impianti - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati)

MANUTENZIONE:

Consiste nell'operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti. Essa può essere di tipo ordinario o straordinario in relazione all'entità dell'intervento, ai materiali impiegati e alle attrezzature utilizzate. (DM 10/03/98) - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati)

MANUTENZIONE ORDINARIA:

Operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, bisognevoli unicamente di minuterie, e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o le sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste. (DM 10/03/98) - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

Intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione. (DM 10/03/98) - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati)

REVISIONE:

misura di prevenzione, con frequenza determinata dalle norme specifiche relative al singolo impianto o attrezzatura antincendio (es.: estintori a polvere almeno ogni 36 mesi), atta a verificare e rendere perfettamente efficiente l'impianto, tramite l'effettuazione di opportuni accertamenti ed interventi (definizione UNI) - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati)

COLLAUDO:

Accertamento della perfetta rispondenza della installazione al progetto esecutivo ed alla norma (definizione UNI) - (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati)

INFORMAZIONE:

Attività di coinvolgimento dei lavoratori e dei dipendenti per informarli sulle condizioni di rischio e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare. - (effettuata dal Datore di Lavoro, o da suoi delegati, o per il tramite del RSPP)

FORMAZIONE:

Attività di coinvolgimento dei lavoratori e dei dipendenti per renderli operativi contro i rischi d'incendio, resa attuabile mediante corsi teorico-pratici di tipo mirato in relazione alla tipologia ed al livello di rischio delle attività. - (effettuata dal Datore di Lavoro, o da suoi delegati)

QUANDO DEVONO ESSERE EFFETTUATI I CONTROLLI:

La periodicità di alcuni controlli viene definita per legge, di altri da norme di buona tecnica. Dove non esiste un riferimento specifico viene proposta una periodicità data dall'esperienza.

CHI DEVE EFFETTUARE I CONTROLLI:

Come detto, alcuni controlli devono essere effettuati da ditte o da tecnici specializzati, altri possono essere effettuati da personale interno non specializzato (addetti antincendio) al quale viene dato l'incarico del controllo.

4. Dati anagrafici della sede/plesso

ISTITUTO	
INDIRIZZO	
COMUNE	
PROVINCIA	
Recapito tel. Sede	
DIRIGENTE/DATORE DI LAVORO	
RSPP	
RLS	
MC	
PLESSO	
INDIRIZZO	
COMUNE	
PROVINCIA	
Recapito tel, PLESSO	
DIRIGENTE RESPONSABILE DI PLESSO	
Recapito tel.	
Responsabile della tenuta del registro dei controlli antincendio	
Recapito tel.	

Nominativi Addetti Gestione Emergenza (Antincendio e Primo Soccorso)	
Altri	

5. Scelta del personale incaricato

Per quanto riguarda la scelta del personale che deve svolgere l'attività di controllo, verifica, manutenzione e sorveglianza ecc., è la normativa stessa che stabilisce quali requisiti deve possedere.

Le attività di controllo, manutenzione e revisione, che richiedono competenze e attrezzature specifiche, devono essere svolte da personale incaricato in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dal DM 37/08 per gli impianti antincendio.

La sorveglianza, invece, richiedendo in genere solo un controllo visivo dei presidi antincendio, può essere svolta da personale interno adeguatamente formato, secondo quanto predisposto dal DM 10 marzo 1998, con le cadenze temporali indicate in tabella 1 e nelle specifiche schede appresso riportate.

Di norma il personale interno incaricato per le attività di sorveglianza periodica è individuato nell'ambito degli addetti alla lotta antincendio.

In ogni caso tutte le attività di sorveglianza, controllo, verifica, revisione, interventi di manutenzione, informazione e formazione, devono essere annotate ed aggiornate, volta per volta, nel registro antincendio a cura dei responsabili delle attività (ditte esterne, tecnici specializzati e personale interno), per essere disponibili in caso di controllo da parte dei Vigili del Fuoco, anche al fine di poter dimostrare, in caso d'incendio, di aver tenuto un comportamento diligente in conformità alle prescrizioni della norma.

La normativa impone, inoltre, a tutti i gestori di attività soggette, di vigilare affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza esistenti e vengano tenuti in efficienza gli impianti tecnici.

6. Documentazione

Tutta la documentazione deve essere sempre disponibile, potendo essere di supporto per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte della ditta (ad es.: lo schema di distribuzione della rete degli idranti).

E' utile avere a disposizione una o più planimetrie per facilitare alcuni tipi di controllo: ad esempio, durante la verifica degli estintori, conviene utilizzare una planimetria nella quale sia evidenziata la dislocazione degli stessi.

7. Attività d'informazione e formazione antincendio del personale

L'attività d'informazione e formazione antincendio del personale riguarda:

1. l'organizzazione di corsi di formazione;
2. l'organizzazione di riunioni e seminari d'informazione;
3. la designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure antincendio;
4. l'individuazione delle ditte che effettuano la manutenzione delle attrezzature, sistemi ed impianti antincendio;
5. la sostituzione delle figure addette alla gestione ed alla manutenzione delle attrezzature, sistemi ed impianti antincendio.

8. Contenuti del registro: modalità di compilazione e gestione

Il Registro Antincendio, come detto, deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa antincendio, DM 10/03/98 (art.4 e All. VI) e DPR n° 151/11 (art. 6, punto 2).

Come visto, su tale registro vanno annotate le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché l'attività d'informazione e formazione antincendio dei lavoratori.

L'attività di controllo, verifica e manutenzione riguarda:

1. Estintori portatili

2. Idranti
3. Porte REI
4. Uscite di sicurezza
5. Maniglioni antipanico
6. Illuminazione di emergenza
7. Pulsanti di sgancio corrente elettrica
8. Pulsanti di allarme
9. Valvole di intercettazione (gas infiammabili e/o esplosivi)
10. Rilevatori di incendio e/o gas e dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio
11. Dispositivi di primo soccorso
12. Segnaletica di sicurezza

Schede allegate – Controlli periodici di Sicurezza Antincendio

Le schede contengono i controlli da effettuare con periodicità prevista in tabella 1. A controllo effettuato la persona incaricata (personale interno o ditta esterna) dovrà segnare la data di esecuzione del controllo ed apporre la propria firma.

Di seguito si riportano i tipi di controllo e le schede di revisione da eseguire.

Tabella 1 - INTERVENTI PREVISTI, PERIODICITA' ED INCARICATI

n.	gruppo	intervento	periodicità	incaricato	I/E (a)
1	ESTINTORI PORTATILI	sorveglianza	mensile		I
		controllo	semestrale		E
2	IDRANTI	sorveglianza	mensile		I
		controllo	semestrale		E
3	PORTE REI	sorveglianza	mensile		I
		controllo	semestrale		E
4	USCITE DI SICUREZZA	sorveglianza	mensile		I
		controllo	semestrale		E
5	MANIGLIONI ANTIPANICO	sorveglianza	mensile		I
		controllo	semestrale		E
6	LUCI DI EMERGENZA	sorveglianza	mensile		I
		controllo	semestrale		E
7	PULSANTI DI SGANCIO	sorveglianza	mensile		I
		controllo	semestrale		E
8	VALVOLE INTERCETTAZIONE GAS	sorveglianza	mensile		I
		controllo	semestrale		E
9	RIVELATORI D'INCENDIO	sorveglianza	mensile		I
		controllo	semestrale		E
10	DISPOSITIVI SPEGNIMENTO AUTOMATICO	sorveglianza	mensile		I
		controllo	semestrale		E
11	DISPOSITIVI DI PRIMO SOCCORSO	sorveglianza	mensile		I
		controllo	semestrale		E
12	SEGNALETICA DI SICUREZZA	sorveglianza	mensile		I
		controllo	semestrale		E
13	PROVE DI EVACUAZIONE	sorveglianza	mensile		I
		controllo	semestrale		E

ALTRO/NOTE:

- b) i contratti di manutenzione devono prevedere, almeno, i controlli periodici come previsti dalla vigente normativa; i contratti in essere, pertanto, dovranno essere eventualmente aggiornati e/o integrati quando necessario.**

9. Sorveglianza effettuata direttamente dagli addetti interni

9.1 Estintori portatili

- l'estintore deve essere segnalato tramite idoneo cartello (disegno bianco su fondo rosso) e provvisto di un numero progressivo d'identificazione;
- l'estintore deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile;
- deve essere presente il dispositivo di sicurezza contro gli azionamenti accidentali;
- i contrassegni distintivi dell'estintore devono essere facilmente leggibili;
- l'indicatore di pressione deve essere compreso all'interno della zona verde;
- l'estintore deve essere mantenuto in buono stato (ad es.: non deve essere presente della ruggine, deve essere presente il manicotto di erogazione ecc.);
- il cartellino di manutenzione deve essere sempre presente e correttamente compilato.

9.2 Idranti

- l'idrante deve essere presente in ogni suo componente (cassetta, manichetta, lancia, attacco idraulico) e segnalato tramite apposito cartello (disegno bianco su fondo rosso);
- l'idrante deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile;
- la manichetta deve essere regolarmente arrotolata ed in buono stato di conservazione;
- la lancia deve avere la maniglia di regolazione dell'acqua in posizione chiusa ed essere in buono stato di conservazione;
- la cassetta deve essere dotata di vetro di sicurezza e non deve presentare tracce di rottura, corrosione
- ecc..

9.3 Porte REI

- verificare che la chiusura automatica della porta sia ermetica;
- le porte REI non possono essere lasciate aperte e bloccate con zeppe, arredi ecc.; verificare, quindi, che siano mantenute costantemente chiuse (non a chiave!);
- controllare che la chiusura e l'apertura avvengano in modo semplice e con facilità;
- controllare la funzionalità dei dispositivi automatici di chiusura (cerniere con molla di richiamo funzionante).

9.4 Uscite di sicurezza

- l'uscita di sicurezza deve essere segnalata da idoneo cartello (disegno bianco su fondo verde);
- l'accesso all'uscita, compreso il percorso necessario per raggiungerla, deve essere libero da ostacoli o qualsiasi altro impedimento;
- verificare che le ante della porta siano facilmente e completamente apribili.

9.5 Maniglioni antipanico

- controllare l'integrità del dispositivo in tutte le sue parti;
- verificare la facilità di funzionamento;
- segnalare, in caso di rottura del dispositivo, la necessità di sostituzione della porta.

9.6 Illuminazione di emergenza

- verificare che tutte le lampade siano funzionanti; questo può essere fatto interrompendo per alcuni minuti l'alimentazione elettrica generale e controllando l'entrata in funzione di tutte le lampade;

- verificare che le lampade non presentino evidenti difetti;
- verificare che i componenti non presentino segni di rottura o deterioramento;
- verificare l'integrità delle lampade e la loro stabilità alle strutture murarie.

9.7 Pulsanti di sgancio corrente elettrica

- verificare se sia necessario il martelletto per la rottura del vetro del pulsante;
- il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile;
- il pulsante deve essere provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es.: sgancio elettrico quadro elettrico).

9.8 Pulsanti di allarme

- verificare se sia necessario il martelletto per la rottura del vetro del pulsante;
- il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile;
- il pulsante deve essere provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es.: allarme incendio).

9.9. Valvole di intercettazione gas infiammabili e/o esplosivi

- verificare che la valvola sia segnalata tramite apposito cartello;
- la valvola deve essere chiaramente visibile e facilmente accessibile.

9.10 Rilevatori d'incendio e dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio

- controllare sul display della centralina dell'impianto eventuali segnalazioni di guasti, errori, anomalie;
- contattare, se del caso, la ditta che effettua la manutenzione dell'impianto.

9.11 Dispositivi di primo soccorso

- verificare che la cassetta sia segnalata da apposito cartello e provvista dell'elenco dei materiali contenuti;
- la cassetta deve essere ben visibile e facilmente raggiungibile;
- i materiali presenti nella cassetta devono corrispondere a quelli contenuti nell'elenco affisso sulla stessa e
- risultare in buono stato di conservazione;
- verificare i materiali con scadenza.

9.12. Segnaletica di sicurezza

- verificare, con planimetria alla mano, la presenza della corretta ubicazione della segnaletica prevista;
- verificare che la segnaletica non sia occultata a causa dello spostamento di scaffali, accumulo di materiale e altro;
- verificare che la segnaletica non sia degradata;
- verificare l'adeguatezza dell'illuminazione della segnaletica in caso di mancanza di corrente

10. Sorveglianza effettuata dal personale interno a latere di interventi di ditte esterne

Fermo restando che l'esecuzione delle attività di controllo, manutenzione e revisione, che richiedono competenze e attrezzature specifiche, sono affidate, nell'ambito di un contratto di manutenzione, a ditte in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dal DM 37/08 per gli impianti antincendio, a latere dello svolgimento delle predette attività, è compito dell'incaricato interno alla struttura (ad es.: il coordinatore delle emergenze antincendio) verificare che i controlli siano effettuati con regolarità dalla ditta incaricata. Ad esempio, si avrà cura di verificare, sulla scheda di controllo degli estintori, che sia avvenuto il sopralluogo semestrale dell'operatore della ditta incaricata.

11. Interventi (minimi) che devono essere effettuati dalla ditta di manutenzione

11.1 Estintori portatili

- verificare il corpo estintore, la manichetta e il supporto;
- verificare i comandi di funzionamento;
- verificare il funzionamento del manicotto;
- verificare la pressione di carica con strumento;
- effettuare la decostipazione della polvere;
- effettuare la pulizia generale degli estintori e dei comandi;
- effettuare la lubrificazione dei comandi;
- effettuare l'aggiornamento del cartellino datato

11.2 Idranti

- verificare lo srotolamento completo;
- verificare che la tubazione sia sottoposta alla pressione di rete;
- controllare la tubazione in tutta la sua lunghezza, per rilevare eventuali screpolature, deformazioni, logoramenti o altri danneggiamenti;
- controllare le raccordi, le legature e la tenuta delle guarnizioni;
- effettuare la prova pressione (7 bar) con strumenti specifici (allegare eventuale verbale di collaudo rete);
- verificare il perfetto riavvolgimento
- verificare che il sistema di fissaggio della tubazione sia di tipo adeguato ad assicurare la tenuta;
- controllare che il getto d'acqua sia costante e sufficiente, mediante l'uso di indicatori di flusso e manometri;
- verificare che l'indicatore di pressione, se presente, sia operativo ed indichi un valore di pressione compreso nella scala;
- per gli idranti in cassetta, verificare che i portelli si aprano agevolmente;
- verificare che la lancia erogatrice sia di tipo appropriato e di facile manovrabilità;
- effettuare l'aggiornamento cartellino sull'apparecchiatura.

11.3 Porte REI

- verifica della tenuta dei cardini;
- verifica della tenuta delle guarnizioni;
- verifica dell'assenza di fessurazioni;
- verifica dell'efficienza dei sistemi di sblocco magnetico e della corretta autochiusura.

11.4 Maniglioni antipánico

- controllare l'integrità del dispositivo in tutte le sue parti;
- verificare la facilità di funzionamento e l'eventuale necessità di lubrificazione;
- segnalare, in caso di rottura del dispositivo, la necessità di sostituzione della porta o, se il dispositivo risultasse privo della certificazione di conformità.

11.5 Illuminazione di emergenza

- controllare l'autonomia dell'alimentazione;
- controllare l'integrità delle protezioni contro la manomissione degli apparecchi;

11.6 Pulsanti di sgancio corrente elettrica

- verificare se sia necessario il martelletto per la rottura del vetro del pulsante;
- il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile;
- il pulsante deve essere provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es.: sgancio elettrico quadro elettrico);
- effettuare la prova di funzionamento del pulsante.

11.7 Pulsanti di allarme

- verificare se sia necessario il martelletto per la rottura del vetro del pulsante;
- il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile;
- il pulsante deve essere provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es.: allarme incendio);
- effettuare la prova di funzionamento del pulsante;
- attivare l'allarme e riscontrare la sua percettibilità nei diversi ambienti.

11.8 Valvole di intercettazione gas infiammabili e/o esplosivi

- verificare che la valvola sia segnalata tramite apposito cartello;
- la valvola deve essere chiaramente visibile e facilmente accessibile;
- verificare il corretto funzionamento della valvola di intercettazione, smontarla ed effettuare la pulizia e la manutenzione.

11.9 Rilevatori d'incendio e dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio

1. controllo dei singoli rivelatori con eventuale pulizia degli stessi;
2. prova intervento rivelatori con strumento di prova;
3. in caso di difficoltoso intervento nella fase 2, verifica della sensibilità del rivelatore con apposita strumentazione con eventuale taratura/sostituzione in caso di malfunzionamento;
4. controllo sul quadro del gruppo di alimentazione di emergenza con verifica dei livelli di tensione e dello stato di carica delle batterie;
5. esecuzione prove di funzionamento, di allarme incendio, di avaria e di segnalazione di fuori servizio
6. ripristino dell'impianto, messa in servizio e sigillatura degli azionamenti;

11.10 Segnaletica di sicurezza

1. verificare con planimetria alla mano la presenza della corretta ubicazione della segnaletica prevista;
2. verificare che la segnaletica non sia occultata a causa dello spostamento di scaffali, accumulo di materiale e altro;
3. verificare che la segnaletica non sia degradata;
4. verificare l'adeguatezza dell'illuminazione della segnaletica in caso di mancanza di corrente.

12. Gruppi antincendio: definizione delle tempistiche d'intervento

12.1 MANUTENZIONE ESTINTORI D'INCENDIO

Le procedure ed i criteri per effettuare la sorveglianza, il controllo, la manutenzione ed il collaudo degli estintori, al fine di garantirne l'efficienza operativa, fanno riferimento alle norma UNI 9994:2003.

ESTINTORI A POLVERE		
FASE	PERIODICITA'	COMPETENZA a)
sorveglianza	mensile	I
controllo	semestrale	E
revisione	triennale	E
collaudo	6-12 anni (con marcatura CE)	E
ESTINTORI A SCHIUMA		
sorveglianza	mensile	I
controllo	semestrale	E
revisione	18 mesi	E
collaudo	6-12 anni (con marcatura CE)	E
ESTINTORI BIOSSIDO DI CARBONIO (CO2)		
sorveglianza	mensile	I
controllo	semestrale	E
revisione	quinquennale	E
collaudo	10 anni	E

**a) personale incaricato interno al PLESSO SCOLASTICO (I) e personale incaricato esterno (E)
DITTA MANUTENTRICE**

12.2 MANUTENZIONE DEI SISTEMI IDRANTI

Le procedure di ispezione, controllo periodico, manutenzione della rete idranti e relativi componenti fanno riferimento alla norma UNI 10779:2007 e rimandano per le attività da svolgere alle tubazioni flessibili e semirigide (manichette e naspi) a quanto descritto nella norma UNI EN 671-3:2009, definendone in maniera esplicita la periodicità degli interventi.

Per quanto riguarda la manutenzione delle alimentazioni idriche promiscue (allacciamenti a reti idriche generali dell'edificio) la norma rimanda invece alle attività descritte nell'appendice A.2 della stessa. Le reti idranti possono essere alimentate da acquedotto e da stazioni di pompaggio.

IDRANTI		
FASE	PERIODICITA'	COMPETENZA a)
sorveglianza	mensile	I
controllo periodico	semestrale	E
controllo funzionale	annuale	E
collaudo periodico	quinquennale	E
manutenzione ordinaria	occasionale	E
manutenzione straordinaria	occasionale	E

**a) personale incaricato interno al PLESSO SCOLASTICO (I) e personale incaricato esterno (E)
DITTA MANUTENTRICE**

12.3 MANUTENZIONE SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI

Le procedure di controllo iniziali, la sorveglianza, il controllo periodico, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme incendio fanno riferimento alla norma UNI 11224:2011.

RILEVATORI		
FASE	PERIODICITA'	COMPETENZA a)
sorveglianza	mensile	I
controllo periodico	semestrale (frequenza minima)	E
manutenzione ordinaria	occasionale	E
manutenzione straordinaria	occasionale	E
verifica generale sistema	10 anni (frequenza minima)	E

**a) personale incaricato interno al PLESSO SCOLASTICO (I) e personale incaricato esterno (E)
DITTA MANUTENTRICE**

12. 4 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Le procedure ed i criteri per effettuare le verifiche e la manutenzione degli impianti di illuminazione di emergenza fanno riferimento alle norme UNI CEI 11222:2010 e CEI EN 50172:2006

IMPIANTI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA		
FASE	PERIODICITA'	COMPETENZA a)
sorveglianza	mensile	I
controllo periodico	trimestrale	E
manutenzione ordinaria	occasionale	E
revisione	biennale	E

**a) personale incaricato interno al PLESSO SCOLASTICO (I) e personale incaricato esterno (E)
DITTA MANUTENTRICE**

13. INDICE

1	PREMESSA	2
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3	DATI ANAGRAFICI SEDE/PLESSO	4
4	PERSONALE INCARICATO GESTIONE EMERGENZA	5
5	SCELTA DEL PERSONALE INCARICATO	6
6	DOCUMENTAZIONE	6
7	ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO DEL PERSONALE	6
8	CONTENUTI DEL REGISTRO	6
9	SORVEGLIANZA EFFETTUATA DIRETTAMENTE DAGLI ADDETTI ANTINCENDIO	9
10	SORVEGLIANZA EFFETTUATA DA PERSONALE INTERNO A LETERE DITTE ESTERNE	10
11	INTERVENTI MINIMI EFFETTUATI DALLE DITTE DI MANUTENZIONE	11
12	GRUPPI ANTINCENDIO: DEFINIZIONE DELLE TEMPISTICHE D'INTERVENTO	12
13	INDICE	14

ALLEGATI

- Schede controlli
- planimetrie
- modulo esercitazione antincendio